



CODICE DEONTOLOGICO

(Approvato in data 31/10/2019)

Sommario

PREMESSA	2
PRINCIPI E REGOLE GENERALI	3
Articolo 1 – Rispetto delle leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice deontologico di AIEP	3
Articolo 2 – Codice Deontologico	3
Articolo 3 – Valori fondanti della professione di Educatore e di Pedagogista	3
Articolo 4 – Regole generali di comportamento	4
Articolo 5 – Riservatezza	5
Articolo 6 – Segreto Professionale	5
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE SINGOLE PERSONE.....	5
Articolo 7 - Diritti degli utenti e dei clienti e intervento professionale.....	5
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE	6
Articolo 8 – Impegno dei professionisti a favore delle famiglie	6
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI GRUPPI DI PERSONE	7
Articolo 9 – Impegno dei professionisti a favore dei gruppi di persone con cui operano.....	7
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ	7
Articolo 10 – Impegno dei professionisti a favore delle comunità in cui operano.....	7
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI.....	8
Articolo 11 – Rapporti con i colleghi e altri professionisti.....	8
Articolo 12 – Segnalazioni	9
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO	9
Articolo 13 – Impegni nei confronti dell'organizzazione di lavoro	9
Articolo 14 – Impegni di chi svolge compiti di direzione o coordinamento	9
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE	10
Articolo 15 – Responsabilità nei confronti del Committente	10
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE.....	10
Articolo 16 – Promozione e tutela della professione	10
Articolo 17 – Formazione continua e aggiornamento.....	10
Articolo 18 – Onorari	11
SANZIONI	11
Articolo 19 – Inosservanza del Codice e dei Regolamenti e sanzioni.....	11
MODIFICHE AL CODICE.....	11
Articolo 20 – Gestione delle modifiche	11
NORME FINALI.....	11
Articolo 21 - Norme finali	11

PREMESSA

Con il presente Codice Deontologico i Soci di AIEP, Associazione Italiana Educatori Professionali e Pedagogisti, intendono esplicitare l'insieme di norme etiche e morali che essi ritengono un fondamentale riferimento per regolare la propria condotta professionale e che, pur non essendo contemplate nei codici legali, essi ritengono vincolanti nell'esercizio della loro attività educativa e pedagogica.

Al pari di altri Codici deontologici, il documento contiene alcuni principi generali di natura etica e una serie di norme deontologiche che vincolano i Soci di AIEP, per loro libera scelta in quanto non appartenenti ad alcun ordine professionale regolato da legge, nell'esercizio della loro professione di Educatore o di Pedagogista. La particolarità delle nostre professioni, infatti, ci mette di fronte ad una grande responsabilità: ogni intervento professionale, infatti, ha come obiettivo il benessere, la crescita e la realizzazione di singole persone, di famiglie e/o di comunità umane e questo richiede all'Educatore e al Pedagogista di dotarsi di ogni possibile strumento in grado di qualificare la sua azione dal punto di vista etico.

Ciò rende necessario che il Codice non sia solamente un insieme di regole estrinseche o pragmatiche, ma che esso espliciti anche, in modo molto chiaro, quali siano i principi su cui si fondano le condotte professionali e che rendano i Soci AIEP una comunità professionale che condivide, innanzitutto, un insieme di valori grazie ai quali sia possibile interpretare correttamente le norme deontologiche nelle diverse situazioni professionali.

AIEP affonda le proprie radici nella tradizione educativa e pedagogica salesiana e fa propria la sua visione integrale e fiduciosa della persona, alla quale devono essere sempre garantiti i diritti fondamentali così come esplicitati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, indipendentemente dalla sua appartenenza biologica, culturale o religiosa, dal suo genere, dalla sua età, dalle condizioni fisiche, mentali o psicologiche.

Il modello di responsabilità professionale proposto da AIEP vede l'Educatore ed il Pedagogista impegnato nella ricerca del bene di ogni persona a favore della quale svolge il proprio intervento educativo e pedagogico e, pertanto, continuamente orientato all'accoglienza, all'accettazione, al rispetto, alla valorizzazione, all'empowerment, alla realizzazione della giustizia sociale.

CODICE DEONTOLOGICO AIEP

PRINCIPI E REGOLE GENERALI

Articolo 1 – Rispetto delle leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice deontologico di AIEP

- 1.1. L'Educatore Professionale e il Pedagogista, con l'iscrizione all'Associazione Italiana Educatori Professionali e Pedagogisti (AIEP) si impegna, in qualità di Socio, ad esercitare la professione in conformità con le leggi dello Stato, con le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e con l'osservanza di quanto previsto dal presente Codice Deontologico.

Articolo 2 – Codice Deontologico

- 2.1. Il Codice Deontologico di AIEP è costituito dai principi che orientano le scelte di comportamento e dalle regole di condotta che i Soci sono tenuti ad osservare nell'esercizio della professione.
- 2.2. Tutti gli Educatori Professionali ed i Pedagogisti associati ad AIEP sono tenuti alla conoscenza, comprensione e diffusione del Codice e sono obbligati alla sua applicazione nei loro diversi contesti lavorativi, qualunque sia la loro condizione lavorativa (dipendente, socio lavoratore, libero professionista, ecc.).
- 2.3. La non osservanza del Codice da parte di un Socio comporta l'esercizio della potestà disciplinare da parte degli Organi associativi, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento Disciplinare.

Articolo 3 – Valori fondanti della professione di Educatore e di Pedagogista

- 12.1. Le professioni dell'Educatore e del Pedagogista si fondano:
 - sul valore, sulla dignità e sulla unicità di ogni persona, indipendentemente dalla sua appartenenza biologica, culturale, etnica, ideologica o religiosa, dal suo genere, dalla sua età, dalle condizioni di salute, dalle capacità fisiche e/o cognitive;
 - sul rispetto dei diritti universalmente riconosciuti ad ogni persona, con la promozione di libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, inclusione;
 - sull'affermazione della giustizia e dell'equità sociali su ogni forma di discriminazione, emarginazione, deprivazione, abbandono;
 - sulla promozione del bene comune e della pace, attraverso l'empowerment delle comunità e la partecipazione attiva e consapevole di tutti i loro membri e delle organizzazioni intermedie;
 - sul rispetto dell'ambiente quale casa comune da preservare anche per le future generazioni;
 - sul rispetto del bisogno di apertura al trascendente e di ricerca di senso presente in ogni persona.

- 12.2. L'Educatore e il Pedagogista pongono la persona al centro di ogni intervento, considerandola nella sua unicità e accogliendola come portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema che distinguono da analoghe situazioni e che collocano e analizzano nel suo contesto ecologico di vita, del quale considerano i vari aspetti, siano essi relazionali, affettivi, sociali, culturali o ambientali.
- 12.3. Le professioni dell'Educatore e del Pedagogista lavorano per il benessere della singola persona, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali e contribuiscono al loro sviluppo e realizzazione; per questo li sostengono:
- nello sviluppo dei diversi livelli di autonomia,
 - nella definizione della propria identità e soggettività,
 - nella capacità di prendere decisioni e assumere responsabilità,
 - nel definire e attuare processi di cambiamento, utilizzando risorse proprie e del proprio contesto,
 - nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio, nel ridurre i rischi di emarginazione.
- 12.4. Nell'esercizio della professione, l'Educatore e il Pedagogista:
- basano il proprio comportamento su fondamenti scientifici ed etici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza;
 - difendono la propria autonomia professionale da qualsiasi pressione e condizionamento;
 - sono consapevoli delle proprie convinzioni e appartenenze personali e, pertanto, si astengono dall'esprimere giudizi di valore sulle persone per le quali svolgono il proprio intervento professionale in base ai loro comportamenti.

Articolo 4 – Regole generali di comportamento

- 4.1. L'Educatore Professionale e il Pedagogista devono possedere una competenza dimostrabile e adeguata alla gestione del processo educativo. La competenza si basa su conoscenze aggiornate e sull'esperienza e si esprime nella capacità di analisi, scelta, adattamento, utilizzazione di teorie, metodi e tecniche ritenute adeguate ai bisogni educativi di utenti e clienti.
- 4.2. L'Educatore e il Pedagogista mettono al servizio di utenti e clienti la propria competenza, costantemente aggiornata, intrattenendo il rapporto professionale solo e per tutta la durata stabilita dell'intervento educativo e mantenendo un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione; in nessun caso abuserà della sua posizione professionale.
- 4.3. Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'Educatore o il Pedagogista si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l'interesse prevalente dell'utente o del cliente lo esiga, o per gravi motivi venga meno il rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l'incolumità del professionista, egli stesso si attiva per trasferire, con consenso informato e con procedimento motivato, l'intervento educativo ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del progetto educativo.

Articolo 5 – Riservatezza

- 5.1. La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'Educatore Professionale e del Pedagogista, nei limiti della normativa vigente.
- 5.2. L'Educatore e il Pedagogista raccolgono e registrano dati personali di utenti, clienti o di terzi esclusivamente attinenti allo svolgimento dei propri compiti professionali e nell'interesse degli interessati e assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla vigente normativa sul trattamento dei dati personali.
- 5.3. La natura fiduciaria della relazione educativa con utenti o clienti obbliga l'Educatore o il Pedagogista a trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

Articolo 6 – Segreto Professionale

- 6.1. L'Educatore Professionale e il Pedagogista sono tenuti al segreto professionale su quanto vengono a conoscenza in ragione della loro professione e del carattere fiduciario della relazione educativa instaurata con l'utente o il cliente, le loro famiglie, salve le giuste cause di rivelazione previste dalla legge e nei seguenti casi, nel rispetto comunque delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali:
 - rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali;
 - richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace, nell'esclusivo interesse degli stessi;
 - autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione;
 - rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale.
- 6.2. L'Educatore e il Pedagogista adottano le precauzioni necessarie a garantire la tutela del segreto professionale e ne pretendono l'osservanza anche da parte dei soggetti con i quali collaborano. Hanno inoltre l'obbligo di mantenere il segreto professionale anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza o comunque al termine dell'espletamento di una singola prestazione professionale e in ogni altro caso di cessazione del rapporto con l'utente o il cliente.
- 6.3. Nel rapporto e nelle comunicazioni con Enti, colleghi ed altri professionisti, l'Educatore e il Pedagogista forniscono unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione, realizzazione e verifica dell'intervento educativo

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE SINGOLE PERSONE

Articolo 7 - Diritti degli utenti e dei clienti e intervento professionale

- 7.1. Nella relazione educativa e nella gestione dell'intervento professionale con un utente o un cliente, l'Educatore Professionale e il Pedagogista:

- programmano i loro lavoro dopo aver raccolto informazioni, osservato, valutato, confrontato dati, analizzato quanto è in loro possesso per predisporre e proporre ogni intervento educativo in modo obiettivo e complessivo;
 - impegnano la propria competenza professionale per promuoverne le potenzialità, l'autonomia e l'autodeterminazione in quanto soggetto attivo del progetto educativo, in un costante processo di valutazione;
 - tengono conto delle caratteristiche personali e culturali e delle capacità degli interessati e ne rispettano la libertà d'opinione e di decisione;
 - danno loro la più ampia informazione sui loro diritti e sul progetto educativo, in particolare sugli obiettivi, sul programma delle attività e sugli impegni loro richiesti, per i quali deve ricevere esplicito consenso, direttamente o tramite il rappresentante legale, salvo disposizioni legislative e amministrative;
 - non esulano dal rapporto professionale, non cercano un vantaggio personale, non utilizzano tecniche di costrizione e/o manipolative per creare forme di dipendenza a proprio vantaggio, non accettano oggetti di valore, non instaurano relazioni personali affettive e sessuali.
 - agevolano gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti;
 - salvaguardano gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e si adoperano per contrastare e segnalare all'autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori o di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico;
 - pongono all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza.
- 7.2. Qualora l'Educatore o il Pedagogista, nell'esercizio della professione, incorra in una omissione o in un errore che possa danneggiare l'utente o il cliente o la sua famiglia, deve informarne l'interessato ed attuare ogni tentativo per rimediare.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE

Articolo 8 – Impegno dei professionisti a favore delle famiglie

- 8.1. L'Educatore Professionale e il Pedagogista riconoscono le famiglie come luogo privilegiato di relazioni stabili e significative per la persona e la sostengono nel loro intervento quale risorsa primaria nei progetti educativi; a tale motivo:
- si attivano per conoscere la situazione familiare del proprio utente o cliente, mantenendo un contatto diretto e continuo con i suoi componenti e agendo in modo coordinato con loro, tutte le volte sia o possibile e non vi siano restrizioni o disposizioni dell'Autorità Giudiziaria competente;
 - operano per potenziare le risorse personali e sociali di tutti i membri della famiglia

dell'utente, per dare loro la possibilità di collaborare attivamente, in base alle loro possibilità, alla soluzione del problema educativo e migliorare la propria competenza educativa;

- hanno l'obbligo di denunciare nelle sedi opportune tutti quei fatti che mettono in grave pericolo la dignità o l'integrità dei membri di una famiglia in cui si sta svolgendo l'intervento educativo;
- delegano ad altre persone competenti o servizi le problematiche familiari quando queste superano le proprie competenze o interferiscono significativamente nel loro lavoro.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI GRUPPI DI PERSONE

Articolo 9 – Impegno dei professionisti a favore dei gruppi di persone con cui operano

9.1. Nella relazione educativa e nella gestione dell'intervento professionale con un gruppo di utenti o clienti, l'Educatore Professionale e il Pedagogista:

- programmano i loro lavoro dopo aver svolto un'attenta analisi del contesto del gruppo, della sua storia e delle dinamiche relazionali interne, al fine di predisporre e proporre ogni intervento educativo in modo obiettivo e complessivo;
- impegnano la propria competenza professionale per promuovere la partecipazione attiva di ogni membro del gruppo, tenendo conto delle caratteristiche personali e culturali, in particolare sulla scelta degli obiettivi, del programma delle attività e sull'assunzione degli impegni per realizzarle;
- favoriscono l'empowerment del gruppo, in quanto soggetto attivo del progetto educativo, in un costante processo di valutazione;
- con i singoli membri ed il gruppo nel suo complesso, non esulano dal rapporto professionale, non cercano un vantaggio personale, non utilizzano tecniche di costrizione e/o manipolative per creare forme di dipendenza a proprio vantaggio, non accettano oggetti di valore, non instaurano relazioni personali affettive e sessuali.
- pongono all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di privazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza che i singoli membri o il gruppo nel suo complesso vivono.

9.2. Qualora l'Educatore o il Pedagogista, nell'esercizio della professione, incorra in una omissione o in un errore che possa danneggiare un membro del gruppo o il gruppo nel suo complesso, deve informarne l'interessato ed attuare ogni tentativo per rimediare.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ

Articolo 10 – Impegno dei professionisti a favore delle comunità in cui operano

10.1. Nell'esercizio della loro professione, l'Educatore Professionale e il Pedagogista si impegnano ad una precisa conoscenza dell'ambiente in cui opera, prendendo in adeguata

considerazione il contesto culturale ed i valori, le reti e le risorse sociali, oltre che i bisogni, i rischi e le situazioni di disagio ed emarginazione.

10.2. Nell'ambito delle comunità territoriali in cui l'Educatore Professionale e il Pedagogista svolgono il loro intervento professionale, essi contribuiscono:

- a diffondere una corretta e diffusa informazione sui servizi e prestazioni per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse, a vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari opportunità.
- a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività, favorendo percorsi di empowerment che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, soprattutto in situazione di svantaggio;
- a conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi dai singoli e dalla comunità, contribuendo alla promozione di rete integrate di supporto a singoli, famiglie e gruppi.
- a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire comunità accoglienti, inclusive e rispettose dei diritti di tutti;
- a partecipare alla definizione, sviluppo, promozione e sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione e responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi sociali, anche in condizione di disagio, povertà e marginalità, da attuare mediante programmi finalizzati al miglioramento della qualità di vita favorendo, ove necessario, pratiche di mediazione e di integrazione;
- in caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, alla realizzazione di programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi per la propria competenza, mettendosi a disposizione dell'autorità competente.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI

Articolo 11 – Rapporti con i colleghi e altri professionisti

11.1. L'Educatore Professionale e il Pedagogista, quando devono operare nell'ambito di equipe di colleghi e/o in ambito multidisciplinare e multiprofessionale:

- intrattengono con i colleghi e con gli altri professionisti un rapporto improntato a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione;
- rispettano le opinioni, i valori e gli approcci teorici di riferimento dei colleghi e degli altri operatori;
- trasmettono ai membri dell'equipe tutte quelle informazioni che possono servire alla formulazione dell'intervento educativo;
- rispettano e assumono le decisioni dell'équipe una volta confrontate, condivise e approvate, facendole loro al momento d'intervenire e non interferiscono nelle funzioni, nei compiti e nelle relazioni degli altri membri con gli utenti o clienti;
- sostengono i colleghi che si trovano all'inizio dell'attività professionale;
- si adoperano per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.

Articolo 12 – Segnalazioni

- 12.1. L'Educatore o il Pedagogista che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o di altri professionisti che possano arrecare grave danno a utenti o clienti, ha l'obbligo di segnalare la situazione al proprio Responsabile, se dipendente, o direttamente alla Pubblica Autorità, qualora risultasse urgente o dovuto per legge. L'obbligo di segnalazione è anche nei confronti di AIEP, qualora il collega o i colleghi ne siano Soci.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO

Articolo 13 – Impegni nei confronti dell'organizzazione di lavoro

- 13.1. L'Educatore Professionale e il Pedagogista che lavorano per conto di un'organizzazione si devono impegnare:
- a informarsi sulla filosofia e le norme dell'Istituzione e, una volta accettate, a perseguirle con coerenza;
 - a mettere la propria competenza professionale a disposizione per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali, per quanto di loro competenza;
 - affinché l'intervento professionale sia realizzato in modo qualificato ed efficace, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, all'individuazione di standards di qualità e al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione;
 - ad informare con regolarità e precisione il diretto superiore e/o il datore di lavoro del proprio adempimento professionale;
 - a segnalare alla propria organizzazione l'eccessivo carico di lavoro o evitare nell'esercizio della libera professione cumulo di incarichi e di prestazioni, quando questi tornino di pregiudizio all'utente o al cliente;
 - a richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione;
 - ad adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.
- 13.2. L'Educatore Professionale e il Pedagogista non devono accettare o mettersi in condizioni di lavoro tali da:
- non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti;
 - comportare azioni incompatibili con i principi e le norme deontologiche o che siano in contrasto con le leggi;
 - compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi;
 - risultino non rispettose del profilo e dell'autonomia professionale;
 - non garantiscano la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni e/o il rispetto del segreto professionale.

Articolo 14 – Impegni di chi svolge compiti di direzione o coordinamento

- 14.1. L'Educatore Professionale e il Pedagogista che svolgono compiti di direzione o coordinamento sono tenuti a:
- rispettare e sostenere l'autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi ed a promuovere la

loro formazione, la cooperazione e la crescita professionale, favorendo il confronto fra professionisti;

- ad adoperarsi per promuovere e valorizzare esperienze e modelli innovativi di intervento, valorizzando altresì l'immagine del servizio sociale, sia all'interno, che all'esterno dell'organizzazione.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

Articolo 15 – Responsabilità nei confronti del Committente

- 15.1. L'accettazione dell'incarico, da parte di un Educatore Professionale o di un Pedagogista libero professionista, deve essere preceduta da un'attenta analisi delle richieste dell'organizzazione o del cliente privato, che permetta di stabilire le linee progettuali per un intervento educativo di qualità, rispondente alle esigenze individuali, familiari, di gruppo o del contesto, in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e concordati.
- 15.2. Il progetto di intervento educativo deve puntualizzare gli obiettivi, i contenuti, le modalità e i destinatari dell'intervento, suggerendo parametri che ne consentano di valutare i risultati.
- 15.3. Il libero professionista sviluppa ogni fase dell'intervento educativo sentendosi professionalmente ed eticamente impegnato al raggiungimento degli obiettivi concordati, attuando un'attenta attività di monitoraggio e la verifica dei risultati.

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

Articolo 16 – Promozione e tutela della professione

- 16.1. L'Educatore Professionale e il Pedagogista si adoperano nei vari contesti e livelli operativi e nelle diverse forme dell'esercizio professionale:
 - per far conoscere e sostenere i valori e i contenuti scientifici e metodologici della professione, nonché i suoi riferimenti etici e deontologici;
 - devono adoperarsi, in ogni sede, per la promozione, il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale.
- 16.2. In relazione alle diverse situazioni operative, L'Educatore Professionale e il Pedagogista si impegnano nella supervisione didattica e professionale, nella ricerca, nella divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche, alla partecipazione a Comunità di pratica e apprendimento.

Articolo 17 – Formazione continua e aggiornamento

- 17.1. L'Educatore Professionale e il Pedagogista, al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico e tecnologico, devono arricchire costantemente le proprie conoscenze, sviluppare le competenze personali e professionali attraverso l'aggiornamento permanente e la supervisione. Per questo i Soci AIEP sono tenuti alla propria formazione continua tenendo conto delle indicazioni dell'associazione in merito all'obbligo formativo.

Articolo 18 – Onorari

- 18.1. Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato, vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra il libero professionista ed il cliente. L'Educatore Professionale o il Pedagogista è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento dell'incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Deve informare il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni, ma precisa nell'offerta, preventivamente e in modo dettagliato, le componenti del compenso, specificando i criteri di calcolo, le modalità e i tempi di pagamento.
- 18.2. Nella determinazione degli onorari, il socio libero professionista deve attenersi alle indicazioni fornite da AIEP; può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.
- 18.3. Il libero professionista non deve proporre, accettare o sollecitare forme di compenso non pattuite di qualsiasi natura volte a influenzare l'assegnazione dell'incarico professionale e le modalità della prestazione.
- 18.4. L'Educatore Professionale e il Pedagogista, nel rispetto delle normative vigenti, sono tenuti a dare informazioni veritiere e corrette sulle sue competenze professionali e possono pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e del prestigio della professione.

SANZIONI

Articolo 19 – Inosservanza del Codice e dei Regolamenti e sanzioni

- 19.1. L'inosservanza delle norme e degli obblighi fissati dal presente Codice Deontologico e nei Regolamenti associativi, così come ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento Disciplinare, che è parte integrante del presente Codice.
- 19.2. Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio nonché a seguito di denuncia o segnalazioni provenienti dall'autorità giudiziaria o di denuncia o di segnalazioni sottoscritte provenienti da enti o da privati.
- 19.3. Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.

MODIFICHE AL CODICE

Articolo 20 – Gestione delle modifiche

- 20.1. La revisione del Codice spetta al Consiglio Nazionale, sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dalla sua applicazione. E' comunque prevista una revisione del Codice almeno ogni tre anni.

NORME FINALI

Articolo 21 - Norme finali

- 21.1. Il Consiglio Nazionale è tenuto a diffondere pubblicamente e senza indugio, attraverso il

sito web di AIEP, l'approvazione, revisione, o aggiornamento del Codice Deontologico e del Regolamento Disciplinare.

21.2. Tutti i Soci AIEP devono dichiarare, nell'atto di adesione, la completa accettazione del Codice Deontologico.